

Pubblicato il 21/12/2023

N. 19443/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11140/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11140 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno, Matteo Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Annunziata in Roma, via Po, 9;

contro

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Boursier Niutta, Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, intimata e non costituita in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad accedere agli atti di cui alla istanza del 27 giugno 2023, previo annullamento in parte qua del diniego opposto al riguardo dalla Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma con nota prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-, trasmessa a mezzo PEC in pari data.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato il diniego parziale espresso dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (d'ora in poi, A.T.E.R., per brevità) - mediante la nota prot. -OMISSIS- del-OMISSIS- - alla propria richiesta di ostensione documentale del 27 giugno 2023.

In punto di fatto si rappresenta che con delibera commissariale -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, l'A.T.E.R. del Comune di Roma ha approvato l'*“Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente (C.C.N.L. Dirigenti Federcasa-Federmanager) con funzioni di servizio gestione utenza”*.

Il dott. -OMISSIS- ha ritualmente trasmesso la documentazione per la partecipazione alla procedura selettiva.

A fronte delle tredici domande pervenute, sono stati ammessi alla selezione nove candidati, indicati nell'elenco pubblicato sul portale internet di ATER

Roma in data 3 marzo 2023.

Con delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, il Direttore Generale di ATER Roma, *«premesso ... che ..., con riferimento alla predetta procedura, nessun candidato è risultato acquisire almeno 70 punti complessivi e pertanto essere dichiarato idoneo per l'inserimento in graduatoria ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, dell'avviso di selezione»*, ha determinato *«di recepire integralmente le risultanze della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente C.C.N.L. Dirigenti Federcasa-Federmanager con funzioni di Dirigente Servizio Gestione Utenza, così come acquisite dai verbali delle sedute della Commissione esaminatrice richiamati in premessa»* e *«di dichiarare pertanto l'insussistenza di candidati idonei per l'assunzione del ruolo di Dirigente del Servizio Gestione Utenza, in coerenza con quanto stabilito dall'avviso di selezione e le predette risultanze»*.

In data -OMISSIS- il dott. -OMISSIS- ha presentato una prima richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo copia degli atti relativi alla selezione pubblica in parola.

Con nota prot. n.-OMISSIS- l'ATER Roma ha:

- parzialmente riscontrato l'istanza, trasmettendo i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione (con omissione dei richiami agli altri candidati e privi di allegati) ed uno stralcio dei punteggi attribuiti all'odierno ricorrente;
- affermato che *«quanto all'accesso alle valutazioni attribuite agli altri candidati - nessuno dei quali idoneo - ovvero alle informazioni utili a ricostruire l'iter valutativo ed ai criteri concordati per avere una valutazione oggettiva dei candidati stessi, si rinvia a quanto previsto all'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di tutela di dati personali»*.

In data 27 giugno 2023 il dott. -OMISSIS- ha inoltrato istanza di accesso difensivo, formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, allegando la sussistenza di un interesse personale e qualificato ad acquisire la

seguente documentazione:

- l'atto, di estremi non conosciuti, indicante *“i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione”* per la nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 6 dell'avviso di selezione pubblica;
- i *curricula* esaminati per la selezione dei componenti della Commissione esaminatrice e gli altri atti, di estremi non conosciuti, con i quali è stata comprovata *“l'esperienza maturata”*, così come indicato all'interno della determinazione dirigenziale n. 8 del 16 gennaio 2023 (recante come oggetto *“Selezione del nuovo Dirigente del Servizio Gestione Utenza. Nomina commissione esaminatrice”*);
- il verbale e/o qualsiasi altro atto, di estremi non conosciuti, contenente le modalità con cui il Direttore Generale ha proceduto ad individuare, quali due ulteriori membri della Commissione *“esperti della materia”*, il dott. -OMISSIS-
- l'allegato 1 al verbale del 18 gennaio 2023;
- l'allegato 2 al verbale del 18 gennaio 2023;
- l'atto, di estremi non conosciuti, con il quale il Direttore Generale ha *“specificato le competenze e le capacità richieste”* ai candidati, come risulta dal verbale dell'8 febbraio 2023;
- i *curricula* di tutti candidati esaminati nel corso della procedura, risultando dal verbale dell'8 febbraio 2023 che la Commissione ha effettuato una *“lettura congiunta”* degli stessi ed ha operato un *“confronto congiunto”* per la determinazione dei punteggi;
- il *“prospetto”* allegato al verbale dell'8 febbraio 2023;
- l'atto, di estremi non conosciuti, contenente le risultanze dell'ulteriore processo valutativo emergente dal verbale del 2 marzo 2023.

Con nota prot. -OMISSIS-del-OMISSIS- la Direzione Generale di ATER Roma ha indicato *«la non accessibilità degli allegati 1 e 2 al verbale del 18 gennaio*

2023 perché relativi, oltre che alla posizione del [dott. -OMISSIS-], anche a quella degli altri candidati, tutti risultati non idonei e, pertanto, non qualificabili come controinteressati. Per la stessa ragione, non si ritiene di dover trasmettere i curricula di tutti i candidati partecipanti alla procedura selettiva e le rispettive valutazioni dei titoli dai medesimi posseduti», ritenendo «ogni riferimento a non meglio specificate “esigenze difensive” ... del tutto irrilevante e neutrale rispetto alle considerazioni svolte».

La difesa dell'ente costituita in giudizio con apposita memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità (*recte* l'irricevibilità) per tardività del gravame proposto, chiarendo che non è stato ritualmente e tempestivamente impugnato il primo diniego riguardante i medesimi atti ovvero gli allegati ai verbali con le valutazioni relative agli altri candidati e, in ogni caso, l'infondatezza *non comprendendosi quali siano le “esigenze difensive” rispetto ad un concorso senza vincitori né idonei.*

Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ad avviso del Collegio il ricorso risulta meritevole di accoglimento, nei termini di seguito illustrati.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, la reiterazione di una domanda di accesso agli atti è ammissibile in presenza di fatti nuovi (sopravvenuti o meno) non rappresentati nell'originaria istanza o a fronte di diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante.

Tale conclusione discende, nonostante la qualificazione dell'accesso come diritto, dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi; sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso avente ad oggetto la medesima domanda di accesso a suo tempo già proposta e sulla quale si era già formato un giudicato (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 3782).

Orbene, l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività spiegata dall'amministrazione resistente, stante la mancata impugnazione del primo provvedimento di diniego, non risulta suscettibile di favorevole delibazione, dal momento che non si è in presenza di una reiterazione della medesima istanza, trattandosi di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, in ordine alla legittimazione all'accesso, espresso prima attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e, successivamente, mediante un'istanza di accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. appare, quindi, tempestivamente e ritualmente proposto.

Costituisce, inoltre, principio cardine di tutti i procedimenti di evidenza pubblica, come quello oggetto di gravame in questa sede, che *«le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati ... costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990»* (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 giugno 2021, -OMISSIS-718; *Id.*, 5 agosto 2013, n. 7831).

Nel caso in esame, l'attribuzione dei punteggi è stata effettuata all'esito di un processo di valutazione comparativa delle esperienze attestate dai candidati e nessun motivo ostativo può rinvenirsi nella circostanza che la suddetta valutazione si sia conclusa negativamente senza la scelta di alcun candidato giudicato idoneo, sussistendo comunque l'interesse del ricorrente ad accedere

alla documentazione richiesta, risultando integrati tutti i presupposti e le condizioni necessarie per l'esercizio dell'accesso difensivo regolato dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

In conclusione, il Collegio accoglie la richiesta di accesso e ordina all'Amministrazione resistente di consentire alla parte ricorrente l'ostensione documentale, entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, ordina all'amministrazione resistente di consentire alla parte ricorrente l'accesso nei termini indicati in motivazione alla documentazione richiesta.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), nonché al rimborso del contributo unificato, oltre agli accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Ida Tascone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ida Tascone

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.